

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-693 del 07/02/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1243 DEL 14/03/2019 (COME AGGIORNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 612 DEL 10/02/2021), PER COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013. DITTA AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO, VIA DON LUIGI STERZI N. 45.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-671 del 05/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1243 DEL 14/03/2019 (COME AGGIORNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 612 DEL 10/02/2021), PER COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013. DITTA AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO, VIA DON LUIGI STERZI N. 45.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 1243 del 14/03/2019 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 3710 del 19/03/2019, per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta dalla ditta "AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOCIETA' AGRICOLA", nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro Piacentino, Via Don Luigi Sterzi n. 45, (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canaletta di scolo" afferente al bacino del Canale Consortile La Morta;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. ARPAE n. 147176 del 25/09/2019 questo Servizio ha trasmesso la presa d'atto della modifica non sostanziale comunicata dalla ditta in oggetto con nota acquisita al prot. ARPAE n. 136501 del 04/09/2019,

- relativamente alla realizzazione di una vasca di stoccaggio dei liquami finalizzata a migliorare la gestione degli effluenti prodotti dall'allevamento di bovini;
- con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 612 del 10/02/2021 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 1243/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 2177 del 23/02/2021;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARAPE n. 208263 del 07/12/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", presentata dalla ditta "AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOCIETA' AGRICOLA", (P.IVA 00319430336);
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 7094 DEL 15/01/2024 la Ditta ha trasmesso documentazione volontaria a completamento e perfezionamento dell'istanza ;
- con nota prot. n. 8546 del 17/01/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 3 del 16/01/2024 Sinadoc 42038/2023) risulta che:

- l'allevamento di bovini da latte è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 014PC016), collocato in Zona non Vulnerabile ai Nitrati;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 35584 del 05/12/2023 prot n. 6447, è pari a 760 capi (pari a 330 t di peso vivo) così suddivisi:
Bovine da latte: 420 capi
Capi da rimonta: 220 capi
Vitelli: 120 capi
- la **modifica dello stabilimento consiste** nel completamento dell'ultima struttura realizzata adiacente alla stalla esistente, che sarà dotata delle attrezzature necessarie per l'utilizzo della stessa come stalla per allevamento di bovine da latte. Per tale completamento è prevista la realizzazione di una nuova corsia di foraggiamento e di una corsia di alimentazione e la delimitazione di una nuova area di riposo a stabulazione libera attrezzata con 80 cuccette atte ad ospitare i capi da rimonta e le vacche in produzione e/o in asciutta. La corsia di alimentazione e l'area di riposo saranno dotate di raschiatori per l'asportazione degli effluenti che saranno convogliati ad una nuova canaletta in cemento collegata alla vasca liquami esistente. Tale modifica comporterà un aumento della potenzialità massima dell'allevamento;
- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 927 capi (pari a 379,5 t di peso vivo) così suddivisi:
Bovine da latte: 454 capi
Capi da rimonta: 299 capi
Vitelli: 174 capi
- la frazione del letame prodotta dall'area delle cuccette non viene asportata manualmente, ma viene convogliata insieme al liquame nei pozzettoni in testa alla stalla;
- parte dei liquami e dei letami prodotti vengono ceduti ad una ditta terza per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio e distribuzione agronomica, ai sensi dell'art. 24 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- i percolati e le acque meteoriche raccolte dai silos orizzontali vengono convogliate direttamente agli stoccaggi finali;
- per la conservazione degli effluenti zootecnici l'allevamento dispone, presso il centro aziendale, di n° 8 vasche in cemento e di n° 2 concimaie; inoltre dispone di alcuni contenitori per la conservazione dei reflui zootecnici prodotti, posti in un podere in affitto, sito in Comune di Villanova sull'Arda in via Boschi (due concimaie per il letame e il relativo pozzettone per il liquame);
- la conservazione del letame per il periodo minimo previsto dal R.R. n. 3/2017 (90 giorni) è garantita utilizzando la lettiera permanente come fase di stoccaggio;
- i terreni indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 35584 hanno superficie complessiva pari a 230 Ha e possono accogliere 69912 kgN/anno. La ditta effettua la cessione parziale

degli effluenti prodotti, per un quantitativo complessivo di 3455 kgN/anno, pertanto effettua operazioni di distribuzione di effluenti zootecnici sul suolo di 40681 kg N/anno;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. Attività n. 6 del 24/01/2024 Sinadoc 42038/2023) risulta che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/17 il boiler a gasolio avente potenza pari a 34,83 KW rientra tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del decreto medesimo, non è più soggetto ad autorizzazione;
- si ritiene pertanto di aggiornare l'AUA vigente eliminando i limiti riguardanti la medesima emissione "BOILER A GASOLIO – P=34,83 KW" nonché le prescrizioni relative al medesimo boiler;

Atteso che:

- con nota prot. n. 8546 del 17/01/2024 è stato richiesto al Comune di Castelvetro Piacentino il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 1090 del 23/01/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 13142 in pari data il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'Aua di cui trattasi, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale come richiesto dalla ditta in oggetto e come sopra indicato;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 1243 del 14/03/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 3710 del 19/03/2019, (come successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 612 del 10/02/2021), per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta dalla ditta "AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOCIETA' AGRICOLA", nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro Piacentino, Via Don Luigi Sterzi n. 45, (che è anche sede legale) **come segue:**

- **eliminando, al punto 2) del dispositivo, i limiti della Emissione "BOILER A GASOLIO – P=34,83 KW"** di seguito riportati:

Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	365 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- **eliminando, conseguentemente, sempre al punto 2 del dispositivo, le prescrizioni relative al menzionato BOILER di cui alle lettere a), b) e c);**
- **sostituendo il punto 3) del dispositivo, con il seguente:**

"3) di impartire per l'utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. le

seguenti prescrizioni:

- a. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale (di cui alla comunicazione assunta al prot. ARPAE n. 208263/2023) la ditta dovrà aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- b. l'utilizzo agronomico degli effluenti deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- c. qualora, per motivi gestionali, la ditta non fosse in grado di conservare il letame sulle lettiere permanenti per il tempo necessario alla sua maturazione, dovrà dotarsi di ulteriori concimaie aventi dimensioni proporzionate a raccogliere il letame nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni ;
- d. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- e. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;"

2. di dare atto che:

- resta salvo quanto disposto dal PAIR 2030, eventualmente applicabile;
- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1243 del 14/03/2019, rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 3710 del 19/03/2019, (come successivamente aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 612 del 10/02/2021), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castelvetro Piacentino per l'aggiornamento del provvedimento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po prot. n. 3710 del 19/03/2019;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.